



CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
ATTI DEL SINDACO

ORDINANZA N. 65 /U.A.O.G./2016

Prot. n. 61162 del 23.12.2016

Oggetto: "MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2016 E CAPODANNO ANNO 2017"-

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare l'arrivo dell'anno nuovo con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere, la cui vendita aumenta in maniera esponenziale nelle festività natalizie;
- ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia di infortuni, talvolta anche mortali, derivati alle persone per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di tali prodotti;
- tale usanza implica, pertanto, un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;
- analogamente, sono esposti ai medesimi rischi sia la fauna selvatica, in particolare gli uccelli, che gli animali d'allevamento;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da minori;
- possono determinarsi altre conseguenze negative, oltre alla lesioni personali, come il pericolo di incendi connessi all'uso di tali sostanze esplosive;
- lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese;

ATTESO che:

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere, nel periodo antecedente il Natale, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Municipale;
- è doveroso, per un'Amministrazione Comunale, richiamare l'attenzione di tutti sui rischi dell'uso indiscriminato di fuochi di artificio impartendo, ai cittadini, le misure di sicurezza da adottare per un corretto maneggio ed utilizzo di sostanze esplosive;
- in tal senso, l'Amministrazione Comunale ha già aderito a campagne di sensibilizzazione in materia di prevenzione ed informazione dei danni derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici;

RILEVATO che:

- nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio



CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
ATTI DEL SINDACO

territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

- i Comuni hanno la possibilità di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano non solo la sicurezza urbana ma anche l'incolumità pubblica intesa come salvaguardia dell'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza propria ed altrui, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ad alternative innocue;

RAVVISATA, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele, soprattutto per impedire che le accensioni di artifici pirotecnici avvengano in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;

RITENUTO che:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, sia necessario definire restrizioni e divieti specifici, nonché ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, sia opportuno attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- sussista l'esigenza di adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga in osservanza della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

RITENUTO, pertanto, di dover fissare con apposito provvedimento specifiche misure di prevenzione per il Natale 2016 ed il Capodanno 2017;

VISTI:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 126, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire o contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza;
- l'art. 7 bis del T.U.O.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;
- la sollecitazione del segretario generale dell'ANCI del 28.11.2014;

VISTI, altresì:

- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.



CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
ATTI DEL SINDACO

- l'art. 57 del TULPS;
- il D.lgs. 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014 di modifica dell'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011;
- il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
- Il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 che stabilisce obblighi, ai fini della tracciabilità, in capo ai fabbricanti ed agli importatori di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE;
- il decreto del Ministro dell'Interno 16 agosto 2016 di modifica agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- la circolare ministeriale n. 557/PAS.21328-XV.H.8 del 05.12.2011;
- la circolare n. 185700 del 27 ottobre 2016 esplicativa al D.M. dell'Interno 16.08.2016;
- la circolare ministeriale n. 557/PAS/U/018284/XV.H.8 del 5 dicembre 2016 con cui sono state impartite disposizioni al fine di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, detenzione e commercio di manufatti pirotecnici in occasione delle festività natalizie e del capodanno;
- la circolare Prefettura di Napoli prot. n. 215394/16/Area I Quater del 19.12.2016 registrata al prot. n. 60583 del 20.12.2016 relativa a "Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici – Prevenzione e repressione degli illeciti in materia";

RAVVISATA la necessità di definire le modalità di libera vendita dei fuochi pirotecnici consentiti stabilite nella Ordinanza in oggetto;

DATO ATTO che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241, non essendo possibile la comunicazione personale del presente provvedimento ai destinatari, poiché le persone che verranno a trovarsi a Ercolano, nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente ordinanza, sono indeterminate;
- l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000, n.267 ed in particolare gli artt. nn. 7 bis e 54;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

VISTO il d.Lgs n. 58/2010;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 09.08.2011;

VISTO l'art. 703 c.p.;

DISPONE IL DIVIETO

A) dalle ore 00.00 del 24 dicembre 2016 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2017 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:



CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
ATTI DEL SINDACO

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 58/2010 e alle disposizioni vigenti in materia ;

ORDINA

A) dalle ore 00.00 del 24 dicembre 2016 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2017:

- il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1 gennaio 2017 di "ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV^A o V^A, IVI COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDETTE CATEGORIE. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trolle, girandole e pallone luminose;
- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V", D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).
- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et simili, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D Lgs. 287/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

RICHIAMA

- i privati cittadini al rispetto sull'osservanza delle norme di sicurezza e sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno;

RACCOMANDA

- a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e simili vedute prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, o simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;



CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
ATTI DEL SINDACO

- b) a genitori e tutori di minori, di vigilare su questi affinché facciano un corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, rispettino le istruzioni ed evitino di raccogliere ordigni inesplosi;
- c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali domestici;
- d) di procedere all'acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
- e) di non raccogliere e di non provare a recuperare la miscela esplosiva od esplodente dagli artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;
- f) di fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi ossia assicurarsi sempre che non vi siano persone perciò non vanno lanciati verso zone buie né in direzioni di balconi e/o finestre;
- g) di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro;
- h) di accendere i botti consentiti dalla legge in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

DISPONE

- particolare vigilanza per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n. 58/2010 (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;
- l'immediata affissione all'albo Pretorio Informatico Comunale, la divulgazione mediante gli ordinari mezzi di pubblicizzazione del Comune, l'invio, ai fini dell'esecuzione, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza, al Comandante della Tenenza dei Carabinieri ed al Comandante della Polizia Municipale.
- è prescritto che gli atti autorizzativi da rilasciare ai singoli organizzatori delle feste e manifestazioni pubbliche, al chiuso e all'aperto, in programma il 31 dicembre, prevedano l'obbligo di affiggere un adeguato numero di cartelli, contenenti il tassativo divieto di accensione di botti di qualsiasi tipo, nei luoghi in cui tali manifestazioni si svolgono.
- l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, è punita con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Ai sensi art. 16 legge 689/81 è ammesso pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale (€ 50,00), oltre alle spese del procedimento.
- è fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
- la presente Ordinanza ha effetto dalle ore 00.00 del 24 dicembre 2016 alle ore 24,00 del 6 gennaio 2017.

AVVERTE

- che la violazione alla presente ordinanza viene punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Napoli nelle forme di legge;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 8 dicembre 1971, n. 1034;
 - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
ATTI DEL SINDACO

Tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze.

Copia della presente sarà trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Napoli nonché agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino

La presente ordinanza non comporta assunzione di impegno di spesa.

Dal Palazzo di Città, 22.12.2016

Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto

